



CONI

# Monitoraggio Attività Legislativa

**Maggio 2018**

a cura di  
Affari Legislativi, Istituzionali  
e Attività di Presidenza

Con riferimento ai provvedimenti attuativi della Legge di Bilancio 2018, sono stati registrati alla Corte dei Conti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti:

- le disposizioni applicative necessarie all'attuazione dell'incentivo denominato "Sport Bonus" (articolo 1, commi da 363 a 366);
- le modalità di applicazione delle agevolazioni in favore delle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico (articolo 1, comma 370).

Inoltre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, che disciplina l'attuazione del contributo finalizzato ad incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici (articolo 1, comma 352, lettera a).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile.

<b>1</b>	<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>	
1.1	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2018 Sport Bonus	5
1.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 APRILE 2018 Agevolazioni per le società di Lega Calcio Professionistico	6
1.3	APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	7
1.4	DECRETO DEL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT 21 MAGGIO 2018 Contributi per l'impiantistica sportiva: revoca della graduatoria del 26 aprile 2006	9
1.5	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Friuli-Venezia Giulia – Legge 30 marzo 2018, n. 14 Contributi per lo sport	9
1.6	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Friuli-Venezia Giulia – Legge 30 marzo 2018, n. 13 Promozione dell'attività sportiva nella scuola	10
1.7	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Friuli-Venezia Giulia – Legge 27 marzo 2018, n. 12 Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada	11
1.8	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Sardegna – Legge 20 marzo 2018, n. 9 Licenze di pesca nelle acque interne	11
1.9	ESAME DI LEGGI REGIONALI Regione Valle d'Aosta – Legge 19 marzo 2018, n. 2 Disposizioni in materia di sport	12
<b>2</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>	
2.1	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 MARZO 2018 Ammodernamento degli impianti calcistici	13
2.2	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 APRILE 2018 Ripartizione quote tonno rosso	14
2.3	REGIONE PIEMONTE – LEGGE 31 OTTOBRE 2017, N. 16 Disposizioni in materia di sport invernali	14
<b>3</b>	<b>Camera dei Deputati</b>	
3.1	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 586 Promozione e valorizzazione dello sport	15
3.2	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Commissione europea Progetti di atti dell'Unione Europea sullo sport	15

## 4

### Senato della Repubblica

- |            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>4.1</b> | ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 425<br>Esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva Bolkestein | 16 |
| <b>4.2</b> | ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 394<br>Esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva Bolkestein | 16 |
| <b>4.3</b> | ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 421<br>Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali                                 | 16 |
| <b>4.4</b> | ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 423<br>Sostegno della mobilità ciclistica  | 17 |
| <b>4.5</b> | TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Consiglio d'Europa<br>Raccomandazione e risoluzioni sullo sport  | 17 |
| <b>4.6</b> | TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Corte dei Conti<br>Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria di CONI e CONI Servizi S.p.A.   | 17 |

## 1.1 SPORT BONUS

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
23 aprile 2018**

**Stato:** registrato alla Corte dei Conti ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il decreto, costituito da otto articoli, reca le disposizioni applicative necessarie all'attuazione dell'incentivo denominato "Sport Bonus" - di cui all'articolo 1, commi da 363 a 366, della Legge di Bilancio 2018 - anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro.

Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto a tutte le imprese e alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di imprese non residenti, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018. Tali erogazioni liberali devono essere finalizzate ad interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici - come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001 (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*) - ancorché in regime di concessione amministrativa. Inoltre, le medesime erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di specifici sistemi di pagamento.

L'importo stanziato è suddiviso in due tranches di 5 milioni di euro e lo Sport Bonus è riconosciuto

in due finestre temporali, secondo una procedura dettagliatamente disciplinata.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, esclusivamente in compensazione - nel limite dell'importo concesso, pena lo scarto del modello F24 - attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il contributo è revocato se viene accertata l'insussistenza di uno dei requisiti. In tal caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito (maggiorato di interessi e sanzioni), facendo salve eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

Il provvedimento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**  
**24 aprile 2018**

**Stato:** registrato alla Corte dei Conti

Il decreto consta di quattro articoli e disciplina le modalità di applicazione delle agevolazioni in favore delle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ai sensi dell'articolo 1, comma 370, della Legge di Bilancio 2018.

In particolare, l'articolo 1 dispone che il CONI riconosca alle società che ne fanno richiesta:

- un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000 euro, per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni;
- un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria, per i medesimi soggetti;
- un contributo annuo pari al 30% dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza, per ogni preparatore atletico.

Inoltre, si prevede che tale contributo sia riconosciuto nel limite di un milione di euro all'anno, fino ad esaurimento dell'importo che residua al 1° gennaio 2018 delle risorse stanziare in favore del CONI - quale contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 145, comma 13, della legge n. 388/2000 - destinate allo sport sociale e giovanile. Il limite di un milione di euro viene calcolato per il 2019 tenendo conto anche degli importi che il CONI deve ancora erogare all'INPS.

L'articolo 2 detta la seguente procedura per ottenere il contributo:

- le società interessate fanno richiesta alla Lega Pro, seguendo un iter disciplinato con delibera del Consiglio Direttivo da approvare, sentita la FIGC, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ed avente determinati contenuti;
- la Lega Pro effettua la verifica dei requisiti delle società e della regolarità contributiva mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- al termine dell'istruttoria, la Lega Pro invia alla FIGC l'elenco dei soggetti beneficiari del contri-

buto, indicando per ciascuno di essi l'importo da erogare e la causale;

- nei successivi trenta giorni, la FIGC verifica la sussistenza dei requisiti di legge per ogni beneficiario e ne dà comunicazione alla Lega Pro ed al CONI;

- decorso inutilmente tale termine o ricevuta la comunicazione dell'esito positivo della verifica, la Lega Pro richiede le somme dovute al CONI che le eroga per il tramite di Coni Servizi SpA entro trenta giorni.

L'articolo 3 fissa i limiti di erogazione e la gestione dei residui. Se l'ammontare complessivo delle richieste di contributo è superiore al limite annuale, ogni richiesta viene soddisfatta in misura proporzionalmente ridotta; se invece detto ammontare è inferiore al medesimo limite, le somme che residuano sono trasferite all'anno successivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'articolo 4 disciplina la cessazione del rapporto con l'INPS. Nello specifico:

- per effetto della nuova normativa, cessano dal 1° gennaio 2018 le precedenti agevolazioni contributive e fiscali (di cui all'articolo 145, comma 13, della legge n. 388/2000 ed al regolamento attuativo);
- entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'INPS trasmette al CONI, alla FIGC ed alla Lega Pro l'elenco delle società che hanno usufruito dei benefici contributivi fino al 31 dicembre 2017 e dell'entità degli stessi, indicando anche l'ammontare delle somme che il CONI deve ancora erogare in suo favore;
- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS, il CONI, la FIGC e la Lega Pro possono formulare i propri rilievi all'INPS, indicando eventuali divergenze;
- in assenza di rilievi, il CONI, per il tramite di Coni Servizi SpA, eroga all'INPS le somme richieste entro la fine del 2019.

## APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO (esame preliminare)

*Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*

### 11 maggio u.s.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'interno Marco Minniti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio) e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile.

La direttiva, nei suoi punti salienti, riguarda i seguenti ambiti: le modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; la ridefinizione del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni per consentire, anche attraverso l'istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; la previsione di più stringenti forme di controllo e di monitoraggio dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco (A, B e C), con la conseguente modifica dei criteri di acquisizione e detenzione delle stesse.

Il decreto legislativo consta di 14 articoli ed interviene su una pluralità di fonti che disciplinano le armi nell'ordinamento italiano.

L'articolo 1 individua l'oggetto ed il campo di applicazione del provvedimento.

L'articolo 2 modifica il d.lgs. n. 527/1992 – che aveva dato attuazione alla direttiva 91/477/CEE – al fine di chiarire che le disposizioni in esso contenute si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, nei soli casi e con le modalità in cui la detenzione e il porto di tali armi

sono consentiti nel territorio dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva. Inoltre, nell'intervenire su alcune definizioni rilevanti in materia, sopprime la distinzione di "parte" e di "parte essenziale" di armi mediante una nuova definizione di "parte di arma" che comprende le sole componenti essenziali, introduce la nozione di "arma camuffata" e modifica quelle di "armaio" e di "intermediario". L'articolo 3 interviene sul regio decreto n. 773/1931 (TULPS). In particolare:

- si introduce la possibilità per i titolari di licenza di fabbricazione di armi di rottamare le parti d'arma, prima della loro immissione sul mercato, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, nonché l'obbligo di registrazione delle operazioni effettuate;
- si prevede che l'intermediario, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, debba tenere il registro delle operazioni giornaliere ed annotare quelle eseguite;
- si dispone che l'interessato debba comunicare ai familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto di armi e quello che ne consente l'acquisizione a qualunque titolo della disponibilità e che tale comunicazione sia attestata mediante una dichiarazione sostitutiva. Inoltre, viene subordinata la consegna del titolo al deposito di tale attestazione e fissato il regime sanzionatorio per la violazione dell'obbligo di comunicazione. Si prevede una disciplina analoga per il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi;
- si prescrive l'obbligo per i detentori di armi comuni da sparo – ad eccezione dei collezionisti

di armi antiche – che non siano in possesso di alcuna licenza di porto d'armi (o alla scadenza della licenza, se non rinnovata) di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, in mancanza della quale il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate.

L'articolo 4 novella la legge n. 323/1969, prevedendo che la licenza per l'esercizio di tiro a volo abbia durata di cinque anni dal giorno del rilascio, rispetto ai sei anni attuali.

L'articolo 5 modifica la legge n. 110/1975, prevedendo l'equiparazione sul piano sanzionatorio delle armi da fuoco camuffate alle armi di tipo guerra e disciplinando la marcatura delle armi comuni da sparo, la rottamazione e la tracciabilità delle armi, loro parti e relative munizioni, il divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza e le misure di custodia.

L'articolo 6 interviene sulla legge n. 157/1992 per aggiornare l'elenco delle armi il cui impiego a fini venatori è vietato in modo assoluto e per ridurre a cinque anni la durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

L'articolo 7, nel modificare il decreto-legge n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 356/1992, stabilisce che, in relazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia, l'Autorità di pubblica sicurezza possa apporre l'indicazione del numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità del titolo (permesso di porto d'armi e nulla osta all'acquisto). Inoltre, prevede che non rientrino nel computo le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'UIITS e presso i poligoni autorizzati, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.

L'articolo 8 novella la legge n. 509/1993 in materia di indicazione obbligatoria sull'unità di imballaggio elementare delle munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi.

L'articolo 9 interviene sulla legge n. 526/1999 al fine di prevedere che il Banco nazionale di prova effettui la verifica di conformità delle armi ad aria compressa in grado di esprimere una potenza, in termini di energia cinetica, non superiore a 7,5 joule (a seguito della soppressione della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi).

L'articolo 10 costituisce una mera disposizione di coordinamento normativo.

L'articolo 11 modifica il decreto-legge n. 7/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 43/2015, inserendo gli intermediari tra i soggetti tenuti all'obbligo di comunicare alle questure i dati e le informazioni contenuti nel registro delle operazioni giornaliere, nel caso in cui abbiano la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni.

L'articolo 12 istituisce presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle stesse e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'unione Europea.

L'articolo 13 reca le seguenti disposizioni transitorie e finali:

- per le licenze per l'esercizio di tiro a volo e di porto di fucile per uso di caccia, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo, la nuova durata quinquennale decorre all'atto del rinnovo delle stesse;

- fino all'adozione di un decreto regolamentare, l'obbligo di presentazione del certificato medico da parte dei detentori di armi comuni da sparo è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;

- a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, solo i tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI possono acquisire e detenere alcune categorie di armi (A6 e A7 della direttiva) e determinati caricatori per armi da fuoco;

- le armi ed i caricatori di cui al punto precedente, detenuti alla data del 13 giugno 2017, rimangono sottoposti al regime di detenzione corrente. In caso di loro cessione a qualunque titolo, trovano applicazione le nuove norme;

- a coloro che alla data del 13 giugno 2017 detenevano legalmente armi di cui alla categoria A8 della direttiva, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Vengono



altresì disciplinati il trasferimento e la cessione di tali armi;

- le armi da fuoco delle categorie A6, A7 e A8 della direttiva, ai fini amministrativi e penali, sono considerate armi comuni da sparo sottoposte ad un particolare regime.

L'articolo 14 concerne le disposizioni finanziarie.

L'articolo 15 fissa al 14 settembre 2018 l'entra-

ta in vigore del provvedimento. Inoltre, dispone che l'obbligo di presentazione del certificato medico da parte dei detentori di armi comuni da sparo venga assolto entro un anno da tale data e prevede, da ultimo, che alcune norme conservino efficacia nell'attesa che entri in funzione il nuovo sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.

1.4

## CONTRIBUTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA: REVOCA DELLA GRADUATORIA DEL 26 APRILE 2006

### Decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport 21 maggio 2018

Il decreto prevede a revocare la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo o a finanziamento in conto capitale - a valere sulle risorse attribuite all'Istituto per il credito sportivo - per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale e che al proprio interno abbiano uno spazio per un Museo tematico su una singola disciplina sportiva. L'Ufficio ha ritenuto, infatti, di non poter procedere

allo scorrimento di tale graduatoria, all'epoca approvata con decreto del Direttore Generale per lo Spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26 aprile 2006.

L'importo che residua a seguito dei provvedimenti di decadenza e delle rinunce al beneficio, pari a 12.829.176,71 euro, è destinato all'Istituto per il credito sportivo e verrà assegnato secondo criteri e parametri da individuare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1.5

## CONTRIBUTI PER LO SPORT

### Regione Friuli-Venezia Giulia Legge 30 marzo 2018, n. 14

*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.*

#### **29 maggio u.s.**

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 14 articoli e prevede, tra l'altro, le seguenti disposizioni di particolare interesse:

- per valorizzare in chiave turistica le infrastrutture sportive site nelle località sciistiche del Comune di Sappada, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della

società Gestioni turismo Sappada s.r.l. (Gts) per la complessiva attività di manutenzione straordinaria degli impianti di risalita da essa gestiti e situati nel Comune medesimo (articolo 1, comma 33). Per tale finalità è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018;

- al fine di contribuire allo sviluppo dell'attrattività turistica del territorio di Bordano e dell'UTI del Gemonese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere all'Unione territoriale intercomunale del Gemonese un contributo per compartecipare alla realizzazione di una pista di atterraggio con annessi servizi, in vista dei campionati mondiali di delta-plano 2019 e delle relative gare di qualificazione (articolo 1, comma 59). Per questa finalità è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2018;

- l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica nei territori montani della regione mediante la messa in sicurezza degli impianti presenti nei poli sciistici (articolo 5, comma 2). Per tale finalità è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019;
- per incentivare l'offerta degli impianti natatori comprensoriali nel territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata

a concedere contributi fino al 100% della spesa ammessa per gli oneri di progettazione nonché per ricerche e indagini preliminari, finalizzate a lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento di impianti natatori ai seguenti soggetti: Associazione sportiva dilettantistica Gorizia nuoto (60.000 euro), Comune di San Vito al Tagliamento (100.000 euro) e Fondazione Istituto "Mons. Francesco Tomadini" di Udine (80.000 euro) (articolo 6, comma 34);

- l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per interventi volti ad aumentare la fruizione della pratica del ciclismo (articolo 6, comma 41). Per detta finalità è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018.

## 1.6

## PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NELLA SCUOLA

### Regione Friuli-Venezia Giulia Legge 30 marzo 2018, n. 13

*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.*

#### **29 maggio u.s.**

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge è costituita da 57 articoli e, per quanto di interesse, reca disposizioni per la promozione dell'attività sportiva nella scuola (articolo 27).

Nello specifico, si prevede il sostegno della Regione per i progetti finalizzati a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita. L'intervento regionale viene attuato nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del

CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

Inoltre, si dispone che la Regione possa concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di tale progetto.

Da ultimo, per detta finalità si autorizza la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (articolo 55, comma 15).

## 1.7 MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E DI CICLISMO FUORI STRADA

### Regione Friuli-Venezia Giulia Legge 27 marzo 2018, n. 12

*Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.*

#### 16 maggio u.s.

Il provvedimento consta di 14 articoli e, per quanto di particolare interesse, interviene sulla legge regionale n. 2/2002, recante la disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

In particolare, l'articolo 8, comma 7, integra i requisiti di cui deve essere in possesso il soggetto interessato a svolgere l'attività di maestro di

mountain bike e di ciclismo fuori strada per poter richiedere l'iscrizione in un apposito elenco, inserendo anche il possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

## 1.8 LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

### Regione Sardegna Legge 20 marzo 2018, n. 9

*Disposizioni in materia di pesca.*

#### 8 maggio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 7 articoli e, per quanto di particolare interesse, reca disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne.

Nello specifico, si prevede che l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione sia subordinato al possesso di tre diversi tipi di licenza: A per la pesca professionale, B per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei

residenti all'estero che siano nati in Sardegna e C per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna. Le prime due hanno durata quinquennale mentre la terza ha durata trimestrale.

In ordine alla licenza di pesca di tipo B e C, si dispone che – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – sia costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle

acque interne della Sardegna.

Il provvedimento demanda ad un decreto del Presidente della Regione la definizione di ulteriori aspetti che concernono, tra l'altro, l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per tali licenze, le modalità della predetta comunicazione di esercizio della pesca sportiva e, per le licenze di tipo B, i requisiti e le modalità per il rilascio gratuito a persone in condizioni di necessità economiche o con disabilità, minori di 18 anni e maggiori di 70 anni.

Inoltre, si prevede che la licenza di pesca non sia ri-

chiesta agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali ed ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne. Da ultimo, si fa salva la validità:

- delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- delle esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

1.9

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

### Regione Valle d'Aosta

#### Legge 19 marzo 2018, n. 2

*Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini.*

#### **8 maggio u.s.**

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge, costituita da 19 articoli, interviene su varie leggi regionali in materia, tra l'altro, di aeroclub, di piste da sci, di professioni turistiche e di sviluppo di impianti funiviari.

L'articolo 3 modifica la legge n. 15/1988, recante la disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. In particolare, vengono individuati i requisiti che devono possedere gli aeroclub affinché non si applichi tale disciplina allo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti.

L'articolo 4 modifica la legge n. 9/1992, relativa all'esercizio ad uso pubblico di piste di sci, al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa anche alle aree destinate alla pratica della discesa con la slitta o lo slittino o alla risalita con

attrezzatura per lo sci alpinismo e di aggiornare alcune disposizioni sulla sicurezza.

L'articolo 8 modifica la legge n. 1/2003, sull'ordinamento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike. In tema di abilitazione professionale, si prevede che i corsi di formazione, qualora non soggetti a finanziamento pubblico, possano essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente.

L'articolo 9 modifica la legge n. 8/2004, recante interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio, per rivedere sia i soggetti che possono beneficiare dei contributi in conto capitale finalizzati ad agevolare la riqualificazione e il potenziamento sia il termine di presentazione della domanda di intervento.

## 2.1 AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI CALCISTICI

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
28 marzo 2018**

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
28 maggio 2018 - Serie Generale n. 122

*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'ammmodernamento degli impianti calcistici.*

Il decreto, costituito da otto articoli, reca le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad incentivare l'ammmodernamento degli impianti calcistici, ai sensi dell'articolo 1, comma 352, lettera a), della Legge di Bilancio 2018, nel rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale, si prevedono i seguenti requisiti soggettivi (articolo 2) ed oggettivi (articolo 3):

- le società e associazioni sportive devono appartenere alla Lega Nazionale Professionisti B, alla Lega Calcio Professionistico e alla Lega Nazionale Dilettanti – comprese quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria – ed aver beneficiato della mutualità generale, di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 9/2008 (*"Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"*);
- l'intervento di ammodernamento dell'impianto calcistico deve consistere in una ristrutturazione edilizia, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*); deve avere ad oggetto gli impianti calcistici di proprietà del soggetto interessato o quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa; deve essere realizzato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse ricevute dalla società a titolo di mutualità generale.

Inoltre, si precisa che per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e strutture ad esso strettamente connesse e funzionali.

L'articolo 4 individua le spese eleggibili al credito d'imposta e determina le modalità con cui considerarle effettivamente sostenute.

L'articolo 5 prevede che il contributo sia determinato applicando tre parametri:

- nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società a titolo di mutualità generale;
- nel limite massimo di 25000 euro all'anno per ogni soggetto beneficiario;
- entro i limiti consentiti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'articolo 6 disciplina la procedura di concessione dell'agevolazione fiscale, che si articola nelle seguenti fasi:

- entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, i soggetti interessati presentano una domanda – avente determinati contenuti – all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicando l'ammontare delle somme ricevute a titolo di mutualità generale e gli interventi di ristrutturazione realizzati;
- entro i successivi 90 giorni, l'Ufficio per lo Sport, previa verifica dei requisiti previsti e della necessaria documentazione, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e quello complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante e comunica alle società il riconoscimento (ed il relativo importo) o il diniego dell'agevolazione.

L'articolo 7 dispone che il credito d'imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione – nel limite dell'importo concesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento – attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto di tale operazione.

L'articolo 8 concerne la revoca del credito d'imposta – che ricorre nel caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti e qualora la documentazione contenga elementi non veritieri – e

regolamenta il conseguente recupero del beneficio indebitamente fruito (maggiorato di interessi e sanzioni), facendo salve eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

## 2.2 RIPARTIZIONE QUOTE TONNO ROSSO

**Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**  
**Decreto 20 aprile 2018**

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
18 maggio 2018 - Serie Generale n. 114

*Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018-2020.*

Il provvedimento consta di nove articoli e provvede a ripartire tra i diversi sistemi di pesca i contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio 2018-2020.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1 assegna una quota per ciascuna annualità anche alla pesca sportiva/ricreativa.

Inoltre, l'articolo 7 prevede che ad esaurimento di

tale quota, le imbarcazioni autorizzate possano proseguire l'esercizio dell'attività esclusivamente mediante la cosiddetta tecnica "catch-release", fino al 31 dicembre di ogni anno.

Da ultimo, l'articolo 8 dispone il divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, di cui all'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT.

## 2.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT INVERNALI

**Regione Piemonte**  
**Legge 31 ottobre 2017, n. 16**

**Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:**  
19 maggio 2018 - 3° Serie Speciale Regioni n. 19

*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.*

La legge è costituita da 163 articoli e reca, tra l'altro, disposizioni in materia di sport invernali.

In linea generale:

- gli articoli da 1 a 3 intervengono sulla legge regionale n. 50/1992, recante l'ordinamento della professione di maestro di sci. Per quanto di particolare interesse, viene rivista la disciplina relativa alle scuole di sci e vengono aggiornate le sanzioni amministrative;

- gli articoli da 25 a 31 modificano la legge regionale n. 2/2009, in materia di sicurezza nel-

la pratica degli sport invernali da discesa e da fondo e di interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica. Le norme oggetto dell'intervento concernono l'individuazione e variazione delle aree sciabili, la pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano, gli elaborati di progetto per la classificazione delle piste, il permesso di realizzazione delle piste, la vigilanza, i mezzi meccanici e l'attività di volo in zone di montagna.

## 3.1 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPORT

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA  
DI LEGGE  
PDL 586/AC – CONSIGLIO REGIONALE  
DELLE MARCHE**

**Presentazione:** 9 maggio 2018  
Testo in fase di pubblicazione

*Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport.*

## 3.2 PROGETTI DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA SULLO SPORT

**TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI  
Commissione europea**

La Commissione europea ha trasmesso - in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea - la proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del Consiglio d'Europa

concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) (COM(2018) 247 final).  
Il documento sarà assegnato alla competente Commissione, non appena costituita.

## 4.1 ESCLUSIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI DALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO  
DI LEGGE  
DDL 425/AS – CENTINAIO (L-SP)**

**Presentazione:** 28 maggio 2018  
Testo in fase di pubblicazione

*Norme per l'esclusione delle concessioni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006*

## 4.2 ESCLUSIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI DALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO  
DI LEGGE  
DDL 394/AS – MALLEGNI (FI-BP)**

**Presentazione:** 17 maggio 2018  
Testo in fase di pubblicazione

*Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di esclusione delle concessioni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006*

## 4.3 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO  
DI LEGGE  
DDL 421/AS – BERTACCO (Fdl)**

**Presentazione:** 24 maggio 2018  
Testo in fase di pubblicazione

*Norme in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali*



## 4.4 SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO  
DI LEGGE  
DDL 423/AS – RAMPI (PD)**

**Presentazione:** 25 maggio 2018  
Testo in fase di pubblicazione

*Iniziative a sostegno della mobilità ciclistica*

## 4.5 RACCOMANDAZIONE E RISOLUZIONI SULLO SPORT

---

**TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI  
Consiglio d'Europa**

---

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso i seguenti documenti, adottati dalla medesima Assemblea, che saranno assegnati alle competenti Commissioni, non appena costituite:  
- raccomandazione n. 2120 - Verso un quadro normativo per un governo dello sport moderno (Doc.

XII-bis, n. 3);  
- risoluzione n. 2199 - Verso un quadro normativo per un governo dello sport moderno (Doc. XII-bis, n. 10);  
- risoluzione n. 2200 - Il buon governo del calcio (Doc. XII-bis, n. 11).

## 4.6 DETERMINAZIONE E RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI CONI E CONI SERVIZI S.P.A.

---

**TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI  
Corte dei Conti**

---

### **11 maggio u.s.**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti ha inviato - in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259 - le determinazioni e le relazioni sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e di CONI Servizi S.p.A. per l'esercizio 2016 (Doc. XV, n. 20).